

Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura.

DOCUMENTO di CONSULTAZIONE

Premessa

Con il procedimento avviato con delibera n. 16/2023, del 27 gennaio 2023, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ha inteso definire, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali.

Nell'ambito di tale procedimento, in seguito agli approfondimenti svolti dagli Uffici, l'Autorità ha indetto, con delibera n. 130/2023 del 27 luglio 2023, una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante le misure concernenti il contenuto minimo dei citati diritti.

Alla consultazione hanno partecipato, inviando i propri contributi scritti, 24 concessionari autostradali, 5 associazioni dei consumatori e 5 altri soggetti (associazioni di categoria, Enti); detti contributi, in relazione ai quali non sono stati evidenziati profili di riservatezza, sono stati pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Le valutazioni svolte sugli esiti della citata consultazione e dell'audizione di fronte all'Autorità, gli approfondimenti degli Uffici, nonché le ulteriori interlocuzioni¹, hanno evidenziato, con specifico riguardo alle misure di regolazione afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione - di cui alla Misura 9, punti 4, 5 e 6 e alla Misura 10, dello schema di atto di regolazione posto in consultazione con la citata delibera n. 130/2023 – la necessità, anche tenuto conto delle rilevanti finalità perseguitate, di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni, anche tramite una fase di consultazione dedicata.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, con la delibera n. 91/2024 del 26 giugno 2024, l'Autorità:

- ha indetto una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione, come riformulato in esito alla prima consultazione, relativamente alle misure diverse da quelle afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione;
- prorogato il termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 16/2023, fissandolo, rispettivamente, al 31 marzo 2025 per le misure afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione, e al 30 settembre 2024 per le altre misure.

Terminata la fase di consultazione, ed in relazione agli esiti dell'istruttoria svolta, con delibera n. 132/2024 del 26 settembre 2024, l'Autorità ha approvato le *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali"*.

La Misura 8.1 del provvedimento appena citato prevede: *"Gli utenti hanno diritto al rimborso integrale o parziale del pedaggio secondo meccanismi di rimborso correlati alla presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale, definiti dall'Autorità con successivo provvedimento"*.

¹ Cfr. comunicazione AISCAT prot. 42768/2024 del 24 aprile 2024.

Tanto premesso, l'Autorità ritiene di sottoporre lo schema di atto di regolazione recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti anche di natura risarcitoria che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura"* ad una fase di consultazione dedicata, al fine di acquisire le osservazioni e le proposte dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014.

Schema dell'atto di regolazione**Integrazioni alla Misura 2 dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024****(Definizioni)**

1. Alla Misura 2.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

«ff) **gestore dei servizi di pedaggio**: il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione”;

gg) **lunghezza del cantiere o del segmento di cantiere**: è la lunghezza calcolata tra la segnalazione stradale di inizio del cantiere o del primo segmento di cantiere e la segnalazione stradale di fine del cantiere o dell'ultimo segmento di cantiere, effettuata in conformità alla normativa tecnica applicabile;

hh) **periodi di bollino giallo o rosso o nero**: sono i giorni classificati come di traffico intenso (bollino giallo), intenso con possibile criticità (bollino rosso) o critico (bollino nero) dal Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, denominato Viabilità Italia di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 novembre 2011;

ii) **tariffa km applicata all'utenza**: è la somma della tariffa unitaria base di competenza, dell'integrazione di cui all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, come integrato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e della quota Iva».

Modifiche alla Misura 4 dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024**(Diritto all'informazione relativa al viaggio)**

1. La lettera d) della Misura 4.6 è sostituita dalla seguente:

«d) se al pedaggio sono stati applicati rimborsi di cui alla Misura 8-bis.2, con indicazione dei cantieri che li hanno originati, delle modalità di calcolo e di eventuale conguaglio.».

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte in merito alle nuove definizioni e alle modifiche alla **Misura 4.6 dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024**.

Modifica alla Misura 8 dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024

(Applicazione del pedaggio, programmazione dei cantieri e diritto al rimborso in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura)

Al comma 8.3, le parole «dall'Autorità con successivo provvedimento», sono sostituite con le parole: «dalle Misure 8-bis e 8-ter».

Misura 8-bis

(Meccanismo di rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura)

1. L'utente ha diritto al rimborso, parziale o integrale, del pedaggio al verificarsi di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura, dovute all'installazione di cantieri, qualora il percorso autostradale effettuato comprenda almeno una tratta elementare interessata dalla presenza di uno o più cantieri non emergenziali, intesa, per i sistemi chiusi, come la tratta sui cui insistono i medesimi cantieri delimitata da due barriere di esazione e, per i sistemi semi-chiusi e aperti, la tratta su cui insistono i cantieri delimitata dal primo ingresso e dalla prima uscita disponibili, secondo quanto previsto dalla presente misura.
2. Il rimborso di cui al punto 1 è dovuto nei casi in cui una o più tratte elementari incluse nel percorso effettuato dall'utente siano interessate dalla presenza, tra le ore 06:00 e le ore 22:00, di uno o più cantieri non emergenziali di lunghezza non inferiore a 0,5 km e di durata non inferiore a 4 ore, installati sulle corsie di marcia. Qualora il percorso effettivo dell'utente non sia rilevabile, il concessionario considera il percorso convenzionalmente rilevante ai fini del pagamento del pedaggio.
3. Il rimborso R è calcolato come sommatoria dei rimborsi maturati per ciascuna delle tratte elementari incluse nel percorso effettuato dall'utente dove sono presenti i cantieri di cui al punto 2, secondo la seguente formula:

$$R = \sum_{m=1}^M r_{TEM,dir}$$

con:

R = rimborso complessivo del pedaggio maturato dall'utente (inferiore o uguale al pedaggio dovuto);

M = numero di tratte elementari incluse nel percorso dell'utente;

$r_{TEM,dir}$ = rimborso maturato per tratta elementare m e direzione di marcia dir .

Il rimborso $r_{TEM,dir}$ per tratta elementare m e direzione di marcia dir si ricava con la seguente formula:

$$r_{TEM,dir} = \left[\sum_{n=1}^N \left(\sum_{i=1}^S ICA_{n,i} * LCA_{n,i} \right) * \Delta Ca_n \right] * tariffa_{TEM}$$

dove:

$ICA_{n,i}$ = impatto del segmento i del cantiere n installato sulla tratta elementare m , riportato nelle Tabelle 1, 2 e 3;

$LCa_{n,i}$ = lunghezza del segmento i del cantiere n installato sulla tratta elementare m ;

S = numero di segmenti i del cantiere n presenti nella tratta elementare m ;

N = numero di cantieri n presenti anche parzialmente nella tratta elementare m ;

ΔCa_n = coefficiente di durata del cantiere n ;

$tariffa_{TEM}$ = tariffa km applicata all'utenza per la tratta elementare m .

Il coefficiente ΔCa_n di durata del cantiere n è calcolato secondo la seguente formula:

$$\Delta Ca_n = \left(\frac{T_{Ca_n}}{T_d} \right) + f_{p_n}$$

in cui:

T_{Ca_n} = durata del cantiere n in minuti (escluse le ore notturne, dalle 22:01 alle 05:59);

T_d = disponibilità giornaliera totale in minuti (escluse le ore notturne, dalle 22:01 alle 05:59) della tratta elementare m ;

f_{p_n} = fattore correttivo per il cantiere n installato in periodi di (i) bollino nero, pari al 100%, (ii) bollino rosso, pari al 75%; (iii) bollino giallo, pari al 50%.

4. L'impatto $ICa_{n,i}$ del segmento i del cantiere n riportato nelle Tabelle 1, 2 e 3, è calcolato secondo la seguente formula:

$$ICa_{n,i} = \frac{NcCa_{n,i} - (\rho_d * n_{d_{n,i}}) + (\rho_c * n_{c_{n,i}})}{Nc_i}$$

dove:

$NcCa_{n,i}$ = numero di corsie di marcia occupate dal segmento i del cantiere n ;

ρ_d = coefficiente di deviazione del traffico sulla carreggiata opposta pari al valore di 0,6;

ρ_c = coefficiente relativo alle corsie di marcia occupate dal flusso veicolare proveniente dalla carreggiata opposta pari al valore di 0,35;

$n_{d_{n,i}}$ = numero di corsie di deviazione del traffico sulla carreggiata opposta, nel segmento i del cantiere n (sempre minore o uguale a $NcCa_{n,i}$);

$n_{c_{n,i}}$ = numero di corsie di marcia occupate dal flusso veicolare proveniente dalla carreggiata opposta, nel segmento i del cantiere n (sempre minore di Nc_i);

Nc_i = numero di corsie di marcia disponibili al traffico per il segmento i .

Tabella 1. Valori di impatto del segmento i del cantiere n $ICa_{n,i}$ nel caso di riduzione del numero di corsie di marcia della carreggiata.

n. corsie occupate dal cantiere $NcCa_{n,i}$	1	2	3	4
n. corsie che compongono la carreggiata di marcia - Nc_i	1			
	2	50%		
	3	33%	67%	
	4	25%	50%	75%
	5	20%	40%	60%
				80%

Tabella 2. Valori di impatto del segmento i del cantiere n $ICa_{n,i}$ nel caso di deviazione del traffico sulla carreggiata opposta.

n. corsie occupate dal cantiere $NcCa_{n,i}$	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
n. corsie in deviazione su carreggiata opposta - $n_{d_{n,i}}$	1	1	2	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4
n. corsie che compongono la carreggiata di marcia - Nc_i	1	40%												
	2	20%	70%	40%										
	3	13%	47%	27%	80%	60%	40%							
	4	10%	35%	20%	60%	45%	30%	85%	70%	55%	40%			
	5	8%	28%	16%	48%	36%	24%	68%	56%	44%	32%	88%	76%	64%
														52%

Tabella 3. Valori di impatto del segmento i del cantiere n $ICa_{n,i}$ nel caso di corsie di marcia occupate dal flusso veicolare proveniente dalla carreggiata opposta.

n. corsie occupate dal traffico proveniente dal senso di marcia opposto - $n_{c_{n,i}}$	1	2	3	4
n. corsie che compongono la carreggiata di marcia - Nc_i	1	68%		
	2	45%	90%	
	3	34%	68%	100%
	4	27%	54%	81%
	5			100%

5. Il rimborso non è dovuto qualora:

- a) per i sistemi chiusi, l'orario di ingresso e l'orario di uscita dell'utente dalla rete autostradale risultino entrambi compresi tra le ore 22:01 e le ore 05:59;
- b) per i sistemi semi-chiusi e aperti, qualora il passaggio dell'utente dalla stazione di esazione rilevante ricada nella fascia oraria compresa tra le ore 22:01 e le ore 05:59.

6. L'utente ha comunque diritto al rimborso del 75% del pedaggio nel caso di eventi perturbativi alla regolare circolazione, che comportino situazioni di traffico bloccato non risolte dal concessionario entro 3 ore dall'inizio dell'evento. Il rimborso si intende riferito al pedaggio relativo alla tratta o alle tratte elementari interessate dall'evento perturbativo di traffico bloccato.

7. Fermo restando il diritto al rimborso di cui ai punti 1 e 6 per i mesi di utilizzo, l'utente titolare di abbonamento ha comunque diritto, a fronte della presenza di cantieri, previa rinuncia da comunicarsi con le modalità indicate nella carta dei servizi e nelle condizioni di abbonamento, al rimborso della quota parte di abbonamento non fruitta.

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte circa la Misura 8-bis.

Si richiedono, in particolare, osservazioni su (i) fasce orarie notturne/diurne; (ii) lunghezza e durata dei cantieri rilevanti; (iii) valore delle variabili individuate; (iv) eventuali altre variabili da tenere in considerazione, anche correlate a specifiche tipologie di cantiere.

Si richiede di illustrare dettagliatamente le eventuali problematiche di carattere tecnico nell'applicazione della Misura, fornendo a tal fine ogni dato e informazione utile.

Misura 8-ter

(Modalità di rimborso)

1. Ai fini di quanto previsto alla Misura 8-bis.1, i concessionari sono tenuti a predisporre un sistema unico e integrato di rimborso del pedaggio agevolmente accessibile, in maniera non discriminatoria, a tutte le categorie di utenti.
2. Il rimborso di cui alla Misura 8-bis.2 è applicato direttamente all'atto della corresponsione del pedaggio dovuto, in riduzione dello stesso.
3. Il rimborso di cui alla Misura 8-bis.6 è notificato agli utenti registrati tramite la App unica, ed erogato:
 - a) in caso di utilizzo di sistemi di telepedaggio, tramite il gestore del servizio di pedaggio, al quale il concessionario trasmette gli opportuni flussi informativi;
 - b) in caso di utilizzo di altri sistemi di pagamento, tramite credito elettronico o, su richiesta dell'utente, a mezzo bonifico o carta di credito.
4. Per gli utenti non registrati, il concessionario garantisce più canali per l'invio della richiesta di rimborso, tra i quali almeno una specifica sezione del sito web, nonché un numero telefonico o punti fisici di assistenza. In presenza delle condizioni per il rimborso, il pagamento della somma dovuta è effettuato entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Il concessionario è tenuto a fornire, su richiesta, all'utente che abbia percorso una o più tratte elementari interessate dalla presenza di cantieri di cui alla Misura 8-bis.2, gli elementi informativi necessari a verificare i presupposti del diritto al rimborso e la correttezza del relativo calcolo. Per le finalità di cui al periodo precedente, il concessionario è tenuto ad archiviare i dati in un sistema informatico sicuro (BDMS) che permetta di mantenere l'integrità delle informazioni, conservandoli per un periodo di tempo congruo, comunque non inferiore a 24 mesi a partire dalla data di fine cantiere o, in caso di reclamo, dalla data di presentazione del reclamo. I dati archiviati dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità.

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte circa la Misura 8-ter.

Si richiede di illustrare dettagliatamente le eventuali problematiche di carattere tecnico nell'applicazione della Misura, fornendo a tal fine ogni evidenza ed informazione utile.

Integrazioni alla Misura 14 dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024**(Pubblicazione dei dati nel Portale dell'Autorità e disposizioni finali)**

1. Alla Misura 14.4, è aggiunto il seguente periodo:

«Gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alla Misura 8-bis, non possono essere recuperati dai concessionari autostradali tramite il pedaggio, fatte salve, per quanto attiene alle fattispecie di cui alla Misura 8-bis.2, le valutazioni del concedente in applicazione dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). Tali importi sono comunicati all'Autorità con cadenza annuale.».

2. Dopo la Misura 14.4 è aggiunta seguente la Misura 14.5:

«14.5 Le Misure 8-bis e 8-ter si applicano alle nuove concessioni, nonché alle concessioni in essere attraverso atti aggiuntivi stipulati tra concedente e concessionario in occasione del primo aggiornamento o revisione del piano economico-finanziario del concessionario, e comunque non oltre il 31 marzo 2026.».

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte in merito alle previsioni integrative alla **Misura 14**.